

STATUTO DELL' ENTE DI TERZO SETTORE ODV**AGENZIA MISSIONARIA "EVANGELO PER LE NAZIONI" ODV****Acronimo: A.M.E.N. OdV****Articolo 1 - Costituzione**

E' costituito l'Ente di Terzo Settore (ETS) Organizzazione di Volontariato (OdV) riconosciuta denominata Agenzia Missionaria "Evangelo per le Nazioni" OdV, acronimo A.M.E.N. OdV, ai sensi del Titolo V Capo 1 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 attuativo della legge delega 6 giugno 2016, n. 106 in materia di Codice del Terzo Settore e loro successive modificazioni o integrazioni

Articolo 2 - Sede

L' Agenzia Missionaria "Evangelo per le Nazioni" OdV stabilisce la sede in Aversa (CE). Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali.

La variazione della sede nell'ambito del Comune di Aversa non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto, essa dovrà comunque, entro e non oltre 30 giorni, essere comunicata agli uffici competenti.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'OdV è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Dichiarazione dei principi

1. L' Agenzia Missionaria "Evangelo per le Nazioni" OdV si impegna a lavorare in Italia e all'estero per la promozione di uno sviluppo umano sostenibile; in tale ambito, il lavoro dell'OdV si basa sui principi della promozione della persona e della carità ed opera in coerenza con gli orientamenti e le politiche dell'Unione Europea e con i principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP sulla cooperazione internazionale e sul fenomeno migratorio.
2. Si impegna ad aiutare le persone che vivono in condizioni di bisogno e sofferenza agendo nell'ambito di programmi operativi di sviluppo in Italia e nei Paesi in via di sviluppo.

3. Si attiva per svolgere i suoi interventi ponendo in atto metodologie e comportamenti rispettosi dei contesti culturali locali.
4. Coinvolge la popolazione locale nelle attività, valorizzando e sviluppando le capacità e le competenze dei singoli individui, delle famiglie e delle comunità ed eliminando gradualmente la dipendenza dall'aiuto esterno.
5. Promuove la dimensione partecipativa delle donne nei suoi molteplici aspetti con particolare attenzione ai processi di sviluppo e di benessere sociale.
6. Si attiva per favorire il processo di autonomia del bambino, rispondere al suo bisogno di amore, stimolare la sua crescita e promuoverne la salute, affinché raggiunga il pieno sviluppo delle sue potenzialità.

Articolo 5 - Finalità e scopi

L' Agenzia Missionaria "Evangelo per le Nazioni" OdV persegue esclusivamente finalità, civiche, solidaristiche o di utilità sociale, non ha fini di lucro e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

L'OdV ha lo scopo di realizzare le seguenti attività di interesse generale come indicate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017:

1. interventi e prestazioni sanitarie;
2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
3. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
4. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
5. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
6. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
7. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

Per il raggiungimento di tale scopo potranno essere utilizzate tutte le risorse che i soci sapranno creare o trovare, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici.

L'OdV potrà collaborare con altri enti aventi finalità analoghe.

L'OdV non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti, dall'art. 6 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e loro successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6 - I Soci

Possono essere ammessi a far parte dell' Agenzia Missionaria "Evangelo per le Nazioni" OdV le persone fisiche, le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Gli aspiranti soci devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e la finalità dell'OdV
- accettare lo Statuto e il Regolamento interno
- prestare la propria opera in maniera gratuita e volontaria per sostenere l'attività.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'OdV; l'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto nelle relazioni con gli altri soci e con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto regolamentare.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'OdV da parte di chi intende aderire.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'OdV comporta per l'associato maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell'OdV attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti soci maggiorenni spetta l'esercizio libero ed incondizionato dell'elettorato attivo e passivo. È espressamente

esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

Il socio è tenuto a:

- corrispondere la quota associativa annuale entro i termini fissati dall'Assemblea;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, nemmeno dal beneficiario. Ai soci potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'OdV.

Il versamento della quota sociale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

La qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e si perde per recesso, manifesto disinteresse, dimissioni, morosità, e per esclusione, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'OdV o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome, ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere per iscritto all'Assemblea che decide in via definitiva, con votazione finale segreta.

La morosità verrà stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.

Articolo 8 - Personale all'estero

L'OdV per le sue attività all'estero può avvalersi di collaboratori/personale in missione i quali, con specifica delega o procura del Consiglio Direttivo, potranno rappresentare l'Agenzia Missionaria "Evangelo per le Nazioni" OdV in loco e creare filiali distaccate.

Articolo 9 - Copertura assicurativa

Così come stabilito dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l'OdV è tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 10 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'OdV utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'OdV;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate dell'OdV sono costituite da:

- donazioni dei singoli aderenti;
- liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;
- contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'OdV a qualunque titolo;
- contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- proventi derivanti da attività di fund raising effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.
- quote associative.

Articolo 11 - Organi

Sono organi dell'OdV:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- L'Organo di controllo/di Revisione legale dei conti (facoltativo, diviene obbligatorio nei casi specificati nell'art.24 del presente statuto)

Tutte le cariche sono elettive e gratuite e hanno la durata di cinque anni, fatto salvo per l'organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art 2397, secondo comma codice civile e la cui durata in carica dell'organo è di tre anni. Le eventuali sostituzioni delle cariche effettuate nel corso del periodo decadono allo scadere del periodo medesimo.

Articolo 12- Composizione ASSEMBLEA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo sovrano dell'OdV.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati. I soci persone giuridiche, ed ETS intervengono con tre delegati.

Articolo 13- Competenza

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'OdV;
- sulla nomina e la revoca del Consiglio Direttivo;
- sulla nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'OdV e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sull'eventuale scioglimento dell'OdV.

Articolo 14 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'OdV e mediante comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato, spedita almeno otto giorni prima dell'Assemblea; la convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

Articolo 15 - Costituzione e deliberazioni

Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C.

L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'OdV e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Articolo 16 - Svolgimento e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni.

Articolo 17 - Nomina e composizione CONSIGLIO DIRETTIVO

L'OdV è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero dispari pari ad almeno *tre* consiglieri fino ad un massimo di *undici*, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo

Il Consiglio rimane in carica per cinque anni; i consiglieri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione con l'ingresso del primo dei non eletti; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ratifica la

nomina. Ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Articolo 18 - Competenza

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'OdV e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare, il Consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
- decide sulle attività e sulle iniziative dell'OdV;
- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- stabilisce le prestazioni di servizi e le relative norme e modalità;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- conferisce e revoca procure;
- compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'OdV, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale
- all'occorrenza può nominare dei coordinatori a livello regionale anche tra persone esterne all'OdV con il compito di gestire informazioni, servizi ed attività tra gli associati e di promuovere e raccogliere nell'ambito territoriale adesioni per l'OdV.

Articolo 19 - Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La

convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Articolo 20 - Il Presidente

Al Presidente dell'OdV spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'OdV stessa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Al Presidente dell'OdV compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'OdV; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente può rilasciare, all'occorrenza, deleghe e/o procure per specifici compiti in Italia e all'estero nell'ambito delle proprie attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'OdV, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 21 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 22 - Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'OdV.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'OdV.

Articolo 23 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'OdV provvedendo alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione della relativa documentazione.

Predisporre, lo schema del bilancio preventivo e consuntivo, corredati di opportune relazioni contabili.

Provvede alle riscossioni delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

La funzione del tesoriere potrà essere svolta anche dal Presidente o dal Segretario.

Articolo 24 - L'Organo di controllo/di Revisione legale dei conti

L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo esercita, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. Per l'esercizio di questa funzione, in caso di organo collegiale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

L'Organo di controllo dura in carica 3 anni.

Articolo 25 - Libri dell'ODV

1. Il libro degli associati o aderenti;
2. Libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Articolo 26 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'OdV nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

L'OdV redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'OdV con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Se il Bilancio Consuntivo dell'OdV è composto da ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel proprio sito internet, il bilancio sociale che dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.L.117 del 2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se l'OdV chiuderà il Bilancio consuntivo con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D.L. n. 117 del 2017 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 27 - Avanzi di gestione

All'OdV è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'OdV stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'OdV ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 28 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere del RUNTS è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al già menzionato Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Lo scioglimento dell'OdV è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 29 - Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 30 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili
